

REGOLAMENTO COMUNALE PER L' EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

SEZIONE PRIMA: ASSISTENZA ECONOMICA ALLE PERSONE ED AI NUCLEI FAMILIARI	2
Art. 1 Finalità	2
Art. 2 Riferimenti legislativi	2
Art. 3 Destinatari	2
Art. 4 Definizione dello stato di bisogno	2
Art. 5 Procedure per l' ammissione	3
Art. 6 Valutazione della richiesta	3
Art. 7 Determinazione del Minimo Vitale	3
Art. 8 Determinazione del reddito	4
Art. 9 Tipologia degli interventi	4
Art. 10 Deroga dalle fasce di reddito	5
SEZIONE SECONDA : INTEGRAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI NON COMUNALI	9
Art. 11 Finalità	9
Art. 12 Riferimenti legislativi	9
Art. 13 Procedura per la determinazione dell'integrazione al costo dei servizi	9
SEZIONE TERZA: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	13
Art. 14 Finalità	13
Art. 15 Riferimenti legislativi	13
Art. 16 Beneficiari	13
Art. 17 Procedure per l' ammissione	17
Art. 18 Valutazione delle richieste	18
Art. 19 Patrocinio dell' Amministrazione Comunale	19

Sezione prima: Assistenza economica alle persone ed ai nuclei familiari

Art. 1 Finalità

La presente sezione del Regolamento disciplina gli atti dell'Amministrazione Comunale in merito alla concessione di contributi e sussidi economici a persone e nuclei familiari.

Con gli interventi di sostegno economico l'Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità:

- a) ridurre od eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
- b) tendere a realizzare una equità economica tra i cittadini con risorse e redditi differenti nel momento in cui gli stessi si avvalgono di servizi di rilevanza sociale, anche non direttamente gestiti, organizzati, o disciplinati dal Comune;

Art. 2 Riferimenti legislativi

Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 la presente sezione del Regolamento si integra con la normativa vigente:

- a) Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 2, 3, 31 e 38;
- b) Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n° 616;
- c) Codice Civile, artt. 433 e seguenti;
- d) Legge 8 giugno 1990 n° 142 "Ordinamento delle autonomie locali" artt. 2, 3, 5 e 9.
- e) Legge 7 agosto 1990 n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" - artt. 1 e 12;
- f) Legge Regionale 7 gennaio 1986 n° 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia" - artt. 2, 3, 9, 12, 14, 32, 61, 62, 63, 71 e 72;
- g) Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Lombardia 23 dicembre 1987 n° IV/871 "Piano Regionale socio-assistenziale per il triennio 1988/1990" e successive proroghe.
- h) Decreto legislativo 31 marzo 1998 n°109 "Definizione di criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449."

Art. 3 Destinatari

Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli ed ai nuclei familiari, ai sensi dell'art. 9 L.R. 1/86, che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, o che si trovano in temporanea situazione di emergenza.

Art. 4 Definizione dello stato di bisogno

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare per rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi membri ed in mancanza delle persone tenute a provvedere, secondo l'art. 433 del Codice Civile, o che di fatto non vi provvedono;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo a provvedere autonomamente a sé stesso;
- c) grave difficoltà per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno, o più, dei propri membri;
- d) esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi sopraccitati, a causa delle quali singoli o famiglie siano esposti a rischi di emarginazione;
- e) assoggettazione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono interventi e prestazioni socio-assistenziali.

Art. 5 Procedure per l' ammissione

Le domande di contributo economico devono essere presentate su apposito modulo al competente Servizio Sociale Comunale. La richiesta deve essere corredata dalle certificazioni sulla situazione reddituale, familiare e personale, in osservanza del decreto legislativo del 31.03.1998, n. 109.

Art. 6 Valutazione della richiesta

Le richieste pervenute vengono prese in esame dall'Ufficio Servizi Sociali, che individua gli interventi più rispondenti al bisogno dell'interessato e li sottopone al parere della Giunta Comunale.

Al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di bisogno, il contributo è proponibile di volta in volta, per periodi di durata non superiore a sei mesi.

Alla richiesta devono essere allegati in copia i documenti previsti dal decreto legislativo del 31.03.1998.

La concessione del contributo deve essere supportata dal parere di eventuali altri servizi socio-assistenziali, o specialistici (Servizio Tossicodipendenze, Centro Psico Sociale, ecc...) che hanno in carico i richiedenti; dagli stessi deve pervenire adeguata proposta sui possibili interventi di competenza comunale.

Ogni richiedente ha diritto ad una risposta scritta e motivata rispetto all'istanza presentata.

Art. 7 Determinazione del Minimo Vitale

Per Minimo Vitale si intende comunemente il livello minimo economico che consente alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento dei bisogni essenziali di vita, sia materiali che sociali.

Il Comune si attiene alle indicazioni contenute nel Piano Socio-Assistenziale della Regione Lombardia e del decreto legislativo n.109/1998 che individua i livelli di Minimo Vitale da assumere in riferimento ai nuclei familiari di diversa composizione, le relative modalità di aggiornamento e le eventuali detrazioni al fine del calcolo del reddito familiare.

I vigenti livelli di minimo vitale sono riportati nella Tabella 2 dell'Appendice A del presente Regolamento.

Ogni due anni la Commissione Servizi Sociali verificati i livelli di reddito minimo vitale e ne propone, se necessario, motivato aggiornamento alla Giunta Comunale.

In riferimento alla disponibilità di Bilancio la Giunta Comunale può stabilire un limite massimo annuale di erogazione dei contributi al medesimo utente.

Art. 8 Determinazione del reddito

I redditi di ciascuna persona o nucleo familiare richiedente assistenza all'Amministrazione Comunale saranno determinati in osservanza del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 109.

Situazioni ove siano presenti spese documentabili di particolare entità ed improrogabili, verranno di volta in volta valutate dall'Ufficio Servizi Sociali ai fini della erogazione dei contributi.

Art 9 Tipologia degli interventi

L'assistenza economica si articola nei seguenti interventi:

- a) integrazione al Minimo Vitale;
- b) intervento straordinario;
- c) contributo a titolo di anticipazione;
- d) contributi per gli inserimenti al lavoro;
- e) contributi per gli affidi familiari.

a) Integrazione al Minimo Vitale

Consiste nell'intervento assistenziale finalizzato a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

Tale intervento si concretizza sia attraverso l'erogazione di contributo in denari, sia attraverso la fornitura indiretta di beni di consumo (alimenti, farmaci, ecc.).

b) Intervento straordinario

Per intervento straordinario si intende l'aiuto economico riferito a situazioni di bisogno socio-assistenziale venutesi a creare in modo improvviso ed eccezionale tali da compromettere gravemente l'equilibrio socio-economico del singolo o del nucleo familiare, da considerarsi indipendentemente dal vincolo reddituale stabilito dal Minimo Vitale.

Esso si concretizza sia con l'erogazione di denaro che con la fornitura di beni di prima necessità.

c) Contributo a titolo di anticipazione

Per contributo economico a titolo di anticipazione si intende il contributo erogato, quale anticipazione, a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici, previdenziali o assistenziali e debbano sostenere spese onerose e improrogabili.

All'atto della concessione dell'erogazione del contributo verranno determinate le modalità ed i tempi di restituzione della somma anticipata.

d) Contributi per gli inserimenti al lavoro

Al fine di promuovere ed agevolare l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale di persone disabili od esposte al rischio di emarginazione residenti nel Comune, l'Amministrazione Comunale, attenendosi alle indicazioni di cui alla legge quadro per l'handicap n. 104 del 05.02.1992, può:

- a) erogare contributi economici a favore di cooperative di servizi, di centri di formazione professionale e di comunità di recupero che operino per l'inserimento socio-lavorativo di persone disabili od a rischio di emarginazione. Le modalità di erogazione di tali contributi economici sono da porre in stretta relazione con i contenuti dei singoli progetti che nelle suddette strutture vengono proposti;
- b) erogare contributi economici a favore di aziende nelle quali sono inserite persone disabili od a rischio di emarginazione. L'erogazione di contributi economici a favore delle aziende è limitata al periodo in cui si svolge il programma di inserimento lavorativo della persona. I contributi economici, inoltre, devono essere obbligatoriamente finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, all'eventuale adeguamento della postazione di lavoro, e/o, in osservanza della normativa vigente, alla parziale copertura degli oneri sociali;

- c) erogare direttamente alle singole persone disabili od a rischio di emarginazione inserite in aziende, cooperative sociali o enti pubblici, nell'ambito di un programma di inserimento socio-lavorativo, borse lavoro che coprano, parzialmente o totalmente, gli emolumenti dovuti per le mansioni da esse svolte.

In tutti i sopra elencati casi i contenuti dei programmi di inserimento socio-lavorativo presso cooperative, aziende, enti, centri di formazione professionale e comunità di recupero dovranno essere definiti in accordo con l'Ufficio Servizi Sociali e da esso approvati.

e) Contributi per affidi familiari

Nell'ambito degli interventi a tutela del minore il Comune eroga dei contributi economici mensili alle famiglie che accolgono presso di sé minori residenti a Scanzorosciate, per i quali il competente Servizio Sociale abbia predisposto l'affidamento familiare .

La Giunta Comunale stabilisce annualmente l'entità del contributo economico da corrispondere alle famiglie affidatarie, attenendosi alla normativa nazionale e regionale in materia e sentiti i servizi specialistici (Servizio Affidi dell'Azienda USSL).

Art. 10 Deroqa dalle fasce di reddito

Le fasce di reddito costituiscono schemi oggettivi di riferimento per la determinazione quantitativa degli interventi di carattere economico da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Ufficio Servizi Sociali, in presenza di situazioni gravi e motivate, ha la facoltà di proporre alla Giunta Comunale interventi economici prescindendo dall'applicazione dei criteri determinati con le fasce di reddito ed in deroga ai vincoli temporali individuati dal presente regolamento.

Sezione Seconda :

Integrazione al costo dei servizi non comunali

Art. 1 Finalità

Il Comune eroga dei contributi economici quale integrazione al pagamento delle rette di frequenza o permanenza presso servizi diurni o residenziali non comunali (es. Case di Riposo, Istituti, Centri Socio Educativi), qualora il reddito della famiglia e/o dei parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, non permetta la copertura totale o parziale delle stesse.

Nella presente sezione del regolamento si delineano i criteri cui attenersi al fine di:

- a) definire l'entità dell'intervento economico dell'Amministrazione Comunale;
- b) definire, l'entità della contribuzione da parte dei soggetti obbligati.

Art. 2 Riferimenti legislativi

Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della presente sezione del Regolamento si integra con la normativa vigente:

- a) - Codice Civile, artt. 433 e seguenti;
- b) - Legge Regionale 7 gennaio 1986 n° 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia" ;
- c) - Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Lombardia 23 dicembre 1987 n° IV/871 "Piano Regionale socio-assistenziale per il triennio 1988/1990" e successive proroghe.
- d) Decreto legislativo 31 marzo 1998 n°109 "Definizione di criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449."

Art. 4 Procedura per la determinazione dell'integrazione al costo dei servizi

a) Individuazione dei soggetti obbligati

Le richieste di contribuzione al pagamento delle rette di frequenza o di permanenza presso i servizi diurni o residenziali non comunali, prendono in esame la situazione reddituale del soggetto medesimo e dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C., ossia:

1. il coniuge;
2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
- 7.

b) Determinazione del reddito dell'utente

Per quanto riguarda l'entità della partecipazione economica dell'utente occorre distinguere due casi:

1. in caso di ricovero in strutture residenziali, che assicurano il completo mantenimento della persona (es. Casa di Riposo) il reddito dell'utente viene inglobato totalmente, assicurando comunque al medesimo una quota, determinata secondo le modalità di cui all'Appendice A del presente Regolamento, per le spese personali.
2. in caso di frequenza di servizi diurni (es. Centri Socio Educativi) il reddito dell'assistito viene inglobato parzialmente, salvaguardandone una parte per l'esistenza al di fuori del servizio.

c) Determinazione dei redditi delle persone tenute agli alimenti

Per ogni soggetto tenuto agli alimenti di cui al punto a) deve essere determinato il reddito in osservanza del decreto legislativo del 31.03.1998, n.109.

Il numero dei componenti del nucleo familiare: determinato solo dai soggetti tenuti agli alimenti.

Situazioni ove siano presenti spese documentabili di particolare entità ed improrogabili, verranno di volta in volta valutate dall'Ufficio Servizi Sociali ai fini della determinazione del reddito.

c) Determinazione dell'integrazione economica da parte del Comune

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire economicamente in favore dei cittadini di Scanzorosciate che usufruiscono di servizi non comunali nel caso in cui i redditi dell'utente, detratte le spese personali, unitamente alle quote di contribuzione massima da parte delle persone tenute agli alimenti non esauriscano la totale copertura del costo del servizio.

Tale concetto è riassumibile con la seguente formula:

INTEGRAZIONE ECONOMICA DA PARTE DEL COMUNE

=

RETTA - (REDDITO UTENTE - QUOTA SPESE PERSONALI) - (SOMMA QUOTE DEGLI OBBLIGATI)

d) Determinazione della quota massima di contribuzione da parte delle persone tenute agli alimenti

Per stabilire la capacità massima di contribuzione da parte delle persone tenute agli alimenti, una volta determinato il reddito familiare in base ai criteri di cui al punto b), si fa riferimento alla Tabella 1. dell'Appendice A del Regolamento.

In funzione della fascia in cui si colloca il reddito familiare di ciascun familiare tenuto agli alimenti, la quota massima di contribuzione è così determinata:

1^a fascia o inferiore = nessun contributo;

tra la 1^a e la 2^a fascia = 5% (redditi - 1^a fascia);

tra la 2^a e la 3^a fascia = 5% (2^a fascia - 1^a fascia)
+ 7% (redditi - 2^a fascia);

tra la 3^a e la 4^a fascia = 5% (2^a fascia - 1^a fascia)

+ 7% (3^a fascia - 2^a fascia)
+ 10% (redditi - 3^a fascia);

tra la 4^a e la 5^a fascia = 5% (2^a fascia - 1^a fascia)
+7% (3^a fascia - 2^a fascia)
+10% (4^a fascia - 3^a fascia)
+15% (redditi - 4^a fascia);

tra la 5^a e la 6^a fascia = 5% (2^a fascia - 1^a fascia)
+7% (3^a fascia - 2^a fascia)
+10% (4^a fascia - 3^a fascia)
+15% (5^a fascia - 4^a fascia)
+20% (redditi - 5^a fascia);

Ogni due anni la Commissione Servizi Sociali, verificati i livelli di reddito riportati nella tabella di cui all'Appendice A, ne propone, se necessario, motivato aggiornamento alla Giunta Comunale.

Sezione terza: Erogazione di contributi economici

ad Associazioni ed Enti

Art. 1 Finalità

La presente sezione del Regolamento disciplina gli atti dell' Amministrazione Comunale in merito alla concessione di contributi economici ad enti, sia pubblici sia privati, ad associazioni ed a singole persone fisiche per la promozione di attività senza fini di lucro a beneficio, generalmente ma non esclusivamente, dei cittadini residenti nel Comune.

Sono esclusi dal novero degli interventi contemplati nella presente sezione del Regolamento gli aiuti economici erogati dall' Amministrazione Comunale ad enti ed associazioni mediante:

- convenzioni approvate dal Consiglio Comunale;
- piani di diritto allo studio approvati dal Consiglio Comunale;
- altri Regolamenti Comunali.

Rientrano in tali casi, ad esempio, gli aiuti economici normalmente erogati, sulla base della apposita convenzione, dall' Amministrazione Comunale alle scuole materne private nonché gli aiuti economici ed ausili logistici previsti dal periodico piano di diritto allo studio approvato in Consiglio Comunale.

Resta salvo il diritto degli enti od associazioni che ricevono gli aiuti economici di cui sopra, sulla base di convenzioni o di piani di diritto allo studio, di chiedere all' Amministrazione Comunale contributi economici per iniziative straordinarie che non rientrino tra quelle previste dalle convenzioni o dai piani stessi.

Art. 2 Riferimenti legislativi

Nel perseguimento delle finalità di cui all' Art. 1 la presente sezione del Regolamento si integra con la normativa vigente:

- a) - Costituzione della Repubblica Italiana ;
- b) - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n° 616;
- c) - Legge 8 giugno 1990 n° 142 "Ordinamento delle autonomie locali".

Art. 3 Beneficiari

Beneficiari degli interventi di natura economica sono enti, sia privati che pubblici, associazioni o singoli privati che operano, senza fini di lucro, a beneficio, principalmente ma non esclusivamente, della popolazione residente nel Comune di Scanzorosciate. Più precisamente:

a)- *nel settore socio-assistenziale*

- enti ed associazioni che operano in favore delle persone ammalate, handicappate e comunque disabili curandone il trasporto agli ospedali ed agli istituti di residenza, e prestando loro assistenza, in varie forme, presso il Servizio Territoriale Handicap e/o sul territorio comunale;

- enti, associazioni ed anche persone fisiche che operano in favore delle persone handicappate organizzando conferenze e convegni sulle tematiche fondamentali dell' handicap nonché organizzando corsi di qualificazione per educatori, operatori e volontari operanti in questo settore;

- enti, associazioni ed anche persone fisiche che operano in favore delle persone adulte ed anziane organizzando attività ricreative, culturali, di mantenimento dell' efficienza motoria nonché laboratori o corsi di attività manuali e/o artigianali

(corsi di taglio e cucito, di ceramica, etc);

- enti ed associazioni che operano in favore dei pensionati residenti sul territorio comunale organizzando, anche tramite strutture gestite in proprio, attività ricreative e culturali;
- enti ed associazioni che operano in favore delle persone invalide per cause di lavoro, di guerra o civili;
- enti ed associazioni di patronato che operano in favore dei pensionati nel settore del disbrigo degli atti burocratici quali le procedure pensionistiche e pratiche di affine natura ;
- enti ed associazioni, sia religiose sia laiche, ed che operano sul territorio Comunale allo scopo di combattere la povertà aiutando le persone povere ad affrontare i molteplici bisogni della vita;
- enti, associazioni ed anche persone fisiche che, in accordo con l' Amministrazione Comunale, organizzano conferenze su temi inerenti la prevenzione sanitaria, la prevenzione degli incidenti domestici, la difesa dall' alcolismo ed analoghi temi di importanza sociale;
- enti ed associazioni che operano in favore dell' infanzia e dei fanciulli adolescenti promuovendo conferenze sulle problematiche legate a quella particolare età od attività di aiuto e sostegno alle famiglie che ospitano minori problematici;
- enti, associazioni ed organismi governativi che operano, anche all' esterno del territorio comunale, sia in Italia sia all' estero, in favore delle popolazioni colpite da cataclismi naturali od artificiali (terremoti, siccità, disastri di fonte industriale, eventi bellici etc;);
- enti, associazioni ed organismi governativi che operano, anche all' esterno del territorio comunale, sia in Italia sia all' estero, in favore delle popolazioni colpite da fenomeni endemici di carenza alimentare, di malattie, di analfabetizzazione etc;
- singole persone fisiche che, in accordo con l' Amministrazione Comunale, svolgono lavori socialmente utili (riordino delle aree verdi pubbliche, distribuzione del Notiziario Comunale, sorveglianza, pulizia straordinaria e riordino delle sale pubbliche durante e dopo le conferenze, etc.).

b)- nel settore delle associazioni benemerit

- associazioni combattentistiche e d' arma presenti sul territorio comunale.
In particolare, i contributi economici erogati dall' Amministrazione Comunale potranno essere usati da queste associazioni per organizzare la loro tradizionale festa annuale e/o quale contributo per il mantenimento della locale sezione, se esistente;
- associazioni di categoria professionale e commerciale.
In particolare, i contributi economici erogati dall' Amministrazione Comunale potranno essere usati da queste associazioni per organizzare attività di promozione di prodotti agricoli, artigianali ed industriali prodotti sul territorio del Comune.

c)- nel settore della cultura e della scuola

- enti, associazioni ed anche persone fisiche che svolgono, nell' ambito del territorio comunale, attività di promozione culturale, scientifica ed educativa organizzando convegni, conferenze, mostre, corsi di lingue straniere etc;
- enti, associazioni ed anche persone fisiche che, nell' ambito del territorio comunale, organizzano attività musicali e teatrali;
- enti ed associazioni che, nell' ambito del territorio comunale, svolgono attività di valorizzazione delle opere d' arte in esso residenti;
- scuole pubbliche e private, residenti sul territorio comunale, quando organizzino iniziative straordinarie per facilitare la frequenza o per elevare la qualità dell' insegnamento;

- associazioni di genitori operanti in collegamento con le scuole dell' obbligo purché le iniziative da esse intraprese siano finalizzate a facilitare la frequenza o ad elevare la qualità dell' insegnamento;

c)- nel settore dei giovani

- enti ed associazioni che operano in favore dei giovani svolgendo, sia sul territorio comunale sia all' esterno di esso, attività di animazione, di organizzazione di periodi di vita collettiva a fini educativi nonché attività educativo-aggregative e preventive di vario tipo;

- enti, associazioni ed anche persone fisiche che operano in favore dei giovani organizzando conferenze e convegni sulle tematiche fondamentali che riguardano la gioventù nonché organizzando corsi di qualificazione per operatori, educatori, animatori e volontari operanti nel settore giovanile oltre ad attività di formazione e di autoaiuto per i genitori e le famiglie;

- enti ed associazioni che organizzano attività di informazione, di orientamento scolastico e professionale rivolte ai giovani;

- enti ed associazioni che promuovono attività di collegamento tra le agenzie educative del territorio, affinché, in modo coordinato tra questi soggetti, possano essere svolte:

* attività educative e preventive a favore dei giovani residenti sul territorio comunale;

* attività di ricerca atte a rilevare il disagio, i bisogni e le potenzialità inesprese dei giovani ;

* attività di identificazione delle risorse umane e materiali che possono utilmente essere attivate allo scopo di una positiva soluzione delle problematiche giovanili;

d)- nel settore dello sport

- enti, associazioni ed anche persone fisiche che operano nel settore dello sport non competitivo ai fini della educazione fisico-sportiva ed etico-sportiva dei giovani, degli adulti e degli anziani. In particolare queste società potranno fare uso dei contributi erogati dall' Amministrazione Comunale per:

* organizzare attività sportive di tipo non competitivo in favore della popolazione residente nel Comune;

* assicurare la manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, delle strutture sportive, sia di loro proprietà sia di proprietà dell' Amministrazione Comunale, da esse gestite;

* organizzare corsi di qualificazione per allenatori, operatori e volontari che operano nel settore dello sport non competitivo;

* organizzare conferenze, convegni e, più in generale, attività di formazione ed informazione, sia rivolte ai giovani sia rivolte ai genitori ed alle famiglie, sulle tematiche fondamentali che riguardano l' educazione fisico-sportiva ed etico-sportiva;

e)- nel settore della tutela ambientale

- enti ed associazioni e che operano a difesa del patrimonio naturale del Comune organizzando squadre di antincendio boschivo, attività di risistemazione idro-geologica del territorio, attività di rimboschimento e di difesa della flora e della fauna, di manutenzione dei sentieri, etc;

- enti, associazioni ed anche persone fisiche che promuovono conferenze, convegni ed iniziative analoghe finalizzate a suscitare il rispetto, la salvaguardia e la valorizzazione della natura;

Art. 4 Procedure per l' ammissione

Le richieste di concessione dei contributi economici devono essere presentate presso l' Assessorato di competenza o presso la Segreteria Comunale.

Le richieste possono essere suddivise in:

- a) richieste di concessione di contributi per attività ordinarie annuali;
- b) richieste di concessione di contributi per singoli interventi.

Richieste di concessione di contributi per attività ordinarie annuali

Gli enti, sia pubblici sia privati, e le associazioni che richiedono la concessione di un contributo economico, quale concorso per l'effettuazione dell' attività ordinaria annuale, devono allegare alla richiesta di concessione:

- una copia del bilancio di previsione dell' anno per il quale il contributo viene richiesto;
- una copia del programma delle attività che saranno svolte durante l' anno per il quale il contributo viene richiesto;
- una copia del bilancio dell' anno precedente quello per il quale il contributo viene richiesto.

L' erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene dopo la presentazione del bilancio consuntivo dell' anno per il quale il contributo è stato richiesto e concesso.

Richieste di concessione di contributi per singoli interventi

Gli enti, sia pubblici sia privati, le associazioni o le singole persone fisiche che richiedono la concessione di un contributo economico quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti d'interesse pertinenti la comunità locale devono allegare alla richiesta di concessione:

- una copia del programma dettagliato della manifestazione od iniziativa che specifichi, inoltre, il luogo e la data nella quale sarà tenuta;
- il preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente deve sostenere per l'effettuazione della manifestazione od iniziativa e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle;
- il nome, il cognome e l' indirizzo della persona che si assume la responsabilità civile e penale della manifestazione od iniziativa.

I documenti di cui al presente articolo devono essere firmati dal responsabile ufficiale (segretario o presidente) dell' ente od associazione richiedente il contributo; nel caso di una persona fisica dal richiedente stesso.

L' Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute dall' ente, dall' associazione o dal singolo per organizzare ed effettuare le manifestazioni od iniziative a sostegno delle quali è stato concesso il contributo economico.

Art. 5 Valutazione delle richieste

I casi per i quali viene presentata la richiesta di erogazione di contributi economici da parte di enti, gruppi, associazioni e singole persone fisiche sono talmente vari da rendere impossibile una loro preventiva regolamentazione.

Pertanto la Giunta Comunale si riserva la facoltà di esprimere le proprie valutazioni in merito alla congruità o meno della concessione di ogni singolo contributo agli obiettivi socio-economici generali da essa deliberati.

La Giunta Comunale potrà, nell' esprimere le proprie valutazioni, valersi della relazione dell' Assessore sotto la cui competenza rientrano le attività od iniziative oggetto della richiesta di contributo.

Costituirà, in ogni caso, titolo di priorità a favore dell' erogazione dei contributi di cui alla presente sezione del Regolamento il fatto che le iniziative proposte da enti ed associazioni possiedano i seguenti requisiti:

- siano indirizzate a favore della popolazione residente nel Comune o finalizzate alla conservazione e/o al restauro di beni artistici o naturali presenti sul territorio comunale;

- siano corredate da adeguata documentazione che esaurientemente delucidi:

- * la lettura dei bisogni ai quali l' iniziativa intende fare fronte;
- * le finalità delle attività proposte ed i loro destinatari;
- * i contenuti delle attività proposte nonché i tempi previsti per il loro soddisfacente svolgimento;
- * le forme di pubblicizzazione delle attività proposte affinché la popolazione residente nel Comune sia correttamente informata sulle loro finalità e contenuti;

- prevedano la collaborazione tra enti ed associazioni residenti sul territorio comunale al fine di:

- * migliorare la conoscenza e la collaborazione reciproca tra i suddetti enti ed associazioni;
- * evitare iniziative aventi il medesimo fine attivate in tempi differiti solamente a causa del cattivo coordinamento tra le diverse associazioni che le promuovono;
- * migliorare la qualità delle iniziative invogliando le associazioni affinché siano pianificate e poste in esecuzione in modo congiunto.
Sarà così possibile mettere a frutto le positive sinergie derivanti dall' unificazione delle risorse disponibili e dal loro impiego per il conseguimento di un comune obiettivo.

La Giunta Comunale si riserva la facoltà di stabilire, con apposita delibera, un tetto massimo per particolari tipologie di contributo qualora l' eccessivo numero delle richieste faccia prevedere il superamento dei limiti di spesa previsti in bilancio.

Art. 6 Patrocinio dell' Amministrazione Comunale

Il patrocinio di manifestazioni ed iniziative da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso con deliberazione della Giunta Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta necessariamente benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L' EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

Appendice A

Tabelle del minimo vitale e di contribuzione

Rev. 1 - Marzo 1999

1)- Tabella per il calcolo dell' integrazione al costo dei servizi non direttamente erogati dall' Amministrazione Comunale

1 ^a fascia ISEE fino a lire	2 ^a fascia ISEE fino a lire	3 ^a fascia ISEE fino a lire	4 ^a fascia ISEE fino a lire	5 ^a fascia ISEE fino a lire	6 ^a fascia ISEE fino a lire
8 580 000	10 725 000	12 870 000	15 015 000	17 160 000	oltre

Scala Parametrica in base alla quale è costruita la tabella

In funzione delle fasce dell' ISEE	100	125	150	175	200	***

2)- Tabella per la determinazione dei livelli di minimo vitale

Numero dei componenti del nucleo familiare	Reddito annuale sino a lire
1	8 580 000
2	13 470 000
3	17 503 000
4	21 107 000

5	24 453 000
6	27 456 000
7 e più	30 459 000

Scala Parametrica in base alla quale è costruita la tabella

In funzione del numero dei componenti del nucleo familiare	100	157	204	246	285	320	355
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3)- Parametri economici aggiuntivi del Regolamento

3.1 Limiti minimo e massimo della quota destinata alle spese personali delle persone ricoverate nelle strutture ad internato (punto 2.4.2 del Regolamento):

quota minima lire 150.000

quota massima lire 350.000

Note:

1)- La presente Appendice A costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante del "REGOLAMENTO COMUNALE PER L' EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI";

2) - La tabella B) determina i livelli di reddito al di sotto dei quali si applicano le integrazioni del minimo vitale (punto 1.7 del Regolamento);

3)- Ogni due anni la Commissione Servizi Sociali, verificati i livelli di reddito riportati nelle tabelle A) e B) nonché i parametri economici di cui al punto C), ne propone, se necessario, motivato aggiornamento alla Giunta Comunale (punti 1.7 e 2.4.2 del Regolamento).

La Giunta Comunale non può, invece, modificare le scale parametriche sulla base delle quali sono costruite le tabelle A) e B).